



Il Giudice,
sciogliendo la riserva nel procedimento n.11428.16 Rg.,
osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo obbligarsi Miur e USR Puglia, ambito territoriale di Lecce ovvero tutti gli altri ambiti territoriali della Puglia ad attribuire alla ricorrente nell'ambito della fase C della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l'a.s. 2016\17, l'ambito della provincia di Lecce 0020 in luogo di quello assegnato (Veneto, ambito 0017) su posto comune o in subordine l'ambito della regione Puglia vicinioro spettante in ragione del punteggio, del diritto di precedenza e dell'ordine delle preferenze espresse in domanda ovvero in ulteriore subordine ordinarsi la ripetizione delle operazioni di mobilità della fase C degli insegnanti della scuola primaria; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.

All'uopo espone come, insegnante di ruolo di Scuola primaria assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica a.s. 2015\16 nella fase C del piano straordinario del 2015 ex l.13.7.15 n.107, abbia invano partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'a.s. 2015\16 nelle fasi B e C da GAE (art.1 co.108 l.107.2015) evidenziando il diritto di precedenza ex art.33, V e VII, l.104.1992 quale familiare unico e convivente in grado di assistere il fratello in condizione di handicap grave; di avere dichiarato di volere insegnare su posto comune; come ex art.13 ccni 8.4.16 nella fase A, qualora i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, è riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli/sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il disabile; come non sia stata rispettata la collocazione in graduatoria risultando assegnati nella provincia di Taranto posti a personale che poteva vantare solo 19 punti; che sussiste il pericolo connesso al pregiudizio alla assistenza del fratello disabile; di essere coniugata con due figli minori.

Fissata la comparizione personale delle parti si è costituito il Ministero convenuto e l'Ufficio VI ambito territoriale per la provincia di Lecce lamentando l'infondatezza del ricorso.
È stato quindi integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

La cognizione cautelare è naturalmente sommaria, nel senso che pretende una istruttoria (in ordine ai fatti che ne costituiscono l'oggetto e quindi alle fonti di convincimento del giudice adito) meno completa ed approfondita rispetto al *modus operandi* sotteso dal II libro del codice di rito. Siffatte caratteristiche appaiono più accentuate nella cognizione cautelare rispetto a tutte le altre cognizioni sommarie non cautelari che viceversa sono funzionali ad un accoglimento anticipato della domanda, quand'anche in termini parziali, a condizione che le prove offerte siano tali da far ritenere il fondamento della pretesa.

La differenza tra tutela sommaria cautelare e non insiste in particolare su una diversità di formazione, in quanto è il *periculum in mora* a giustificare ed imporre una celerità dell'istruttoria da condurre nei limiti sufficienti a ritenere il *fumus boni iuris* del diritto azionato; sicché il *periculum* squalifica l'istruttoria cautelare nel senso che ne legittima una sommaria (lì dove sommarietà non può essere sinonimo di superficialità).

L'adozione del provvedimento ex art.700 cpc pretende pertanto l'accertamento della emergenza di un *periculum in mora* e di un *fumus boni iuris*. Nel quadro delle problematiche giuslavoristiche, tuttavia, ognuno di quei requisiti risulta essere stato problematicizzato, registrandosi semmai un contrasto ancora non sopito tra indirizzi giurisprudenziali e dottrinali di cui pare opportuno dar contezza, sia pure sommaria, in questa sede e nei limiti di rilevanza nell'economia del presente giudizio.

Infatti, per quanto concerna il *periculum in mora*, non è mancato chi, specie in passato, abbia ritenuto detta condizione assorbita dal riscontro del *fumus boni iuris*; che è quanto, del resto in linea con la giurisprudenza maggioritaria, non si ritiene di poter condividere, apparendo corretto semmai affermare la necessità per l'autorità giudiziaria adita ex art.700 cpc di cercare il fondato

Pqm

il Tribunale dichiara la illegittimità della assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Veneto in luogo di ambito territoriale Puglia nel rispetto delle principio di scorrimento della graduatoria e dell'ordine di preferenze espresse nella domanda di trasferimento e condanna la Amministrazione convenuta all'assegnazione della parte ricorrente nell'organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Puglia nei termini supra evidenziati.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Mr. 10, 16

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Lorenzo BELLANOVA)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 OTT 2016
IL CANCELLIERE

